

**GESTIONI ESISTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: RAPPORTI DI
CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO O CON SOCIETA' A CAPITALE
MISTO.
APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI**


(Allegato "A")

GE.AD. SpA

**RISULTATI ISTRUTTORI
(Giugno 2006)**

GEAD s.p.a.

Descrizione: società per azioni posseduta, alla data dell'istanza di riconoscimento, per il 100% dalla ENEL DISTRIBUZIONE GAS SpA a sua volta posseduta per il 100% da ENEL SpA



Sede sociale: Milano, Via Ripamonti, n. 25.

Istanza di riconoscimento e prosecuzione delle gestioni esistenti: presentata il 1° aprile 2004 (prot. A.T.O. n. 128).

GESTIONI PER LE QUALI GEAD S.P.A. HA PRESENTATO ISTANZA**Comuni in concessione:**

<i>Comune</i>	<i>Servizi</i>
Bra	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione

1. Gestioni nella Città di Bra.

1.1. Acquedotto, Fognatura e Depurazione.

A) Con Convenzione 9 ottobre 1980, rep. n. 13678 la Città di Bra - in esecuzione della deliberazione Consiglio comunale 11 aprile 1980, n. 109 - affidava in concessione alla società **S.P.I.G.A. s.p.a.** il servizio acquedotto, nonché il servizio erogazione gas, con durata della concessione fissata in "anni 40 a decorrere dal 1° luglio 1980" e conseguente scadenza "il 30 giugno 2020" (art. 2, comma 1). Tale Convenzione specificava che la società concessionaria avrebbe potuto "liberamente addivenire a fusioni od incorporazioni con altre società previo consenso del Comune" il quale era comunque necessario per ogni altra ipotesi di cessione del contratto a terzi (art. 21).

Con deliberazione 29 novembre 1988, n. 604 il Consiglio comunale esprimeva "parere favorevole" alla "fusione della società S.P.I.G.A. s.p.a. (...) mediante incorporazione nella società **Mariani Energia Duemila s.p.a.**", con conseguente prosecuzione della gestione in concessione del servizio acquedotto in capo alla società incorporante Mariani.

Non è stato depositato agli atti di questa Autorità l'atto convenzionale con il quale la società Mariani e l'Amministrazione comunale hanno disciplinato i reciproci rapporti.

Con deliberazione 20 dicembre 1999, n. 103 (non conosciuta) il Consiglio comunale affidava in concessione alla società **Mariani Energia Duemila s.p.a.** anche i servizi fognatura e depurazione al fine di realizzare nel territorio di Bra il servizio idrico integrato di cui alla l. n. 36 del 1994, cit.

Con Convenzione 10 febbraio 2000, rep. n. 17048 (rogante il Direttore generale della Città di Bra, Dr. Francesco D'Agostino) l'Amministrazione comunale e la società Mariani disciplinavano il rapporto concessorio così instaurato relativo ai servizi fognatura e depurazione, convenendo che "la durata della concessione è stabilita fino al 30 giugno 2020, coincidente con quella della vigente concessione del pubblico servizio di acquedotto" (art. 2, comma 1). Tale Convenzione specificava che la società concessionaria avrebbe potuto "liberamente trasferire la concessione a società collegate o addivenire a fusioni od incorporazioni con altre società con consenso del Comune espresso mediante presa d'atto", fermo restando che per ogni altra ipotesi di cessione del contratto a terzi era invece necessaria la "espressa autorizzazione del Comune" (art. 16).

Con atto di fusione del 2 dicembre 2002 a rogito Notaio M. Atlante di Roma, rep. n. 9871, raccolta n. 5103 la **GEAD s.p.a.** ha fuso mediante incorporazione la **Mariani Energia Duemila s.p.a.**

Con deliberazione 18 dicembre 2003, n. 125 il Consiglio comunale esprimeva "parere favorevole" – ai sensi "dell'art. 21 della Convenzione del 1980 rep. n. 13678" e "dell'art. 16 della convenzione del 2000 rep. n. 17048" - per la "fusione della società Mariani Energia Duemila s.p.a. (...) mediante incorporazione nella società **GEAD s.p.a.**", con

conseguente prosecuzione della gestione in concessione dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione in capo alla società incorporante **GE.AD. SpA**.

L'Amministrazione comunale stipulava quindi con la GEAD s.p.a. il Contratto 25 marzo 2004, rep. n. 17884 (non conosciuto).

La società **GE.AD. SpA** presentava all'A.T.O. istanza di riconoscimento e prosecuzione della gestione in concessione dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione in data 1° aprile 2004 (prot. A.T.O. n. 128).

Successivamente la Città di Bra inviava a questa Autorità (missiva 28 aprile 2004, prot. n. 12164) la deliberazione 19 aprile 2004, n. 36 con la quale il Consiglio comunale esprimeva "parere favorevole al trasferimento dei contratti di concessione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" dalla **GE.AD. SpA** alla società **TECNOEDIL s.p.a.**" in "conseguenza della cessione di ramo d'azienda relativo alla gestione del servizio idrico integrato ...".

Non sono stati depositati agli atti di questa Autorità: a) il contratto di cessione di ramo d'azienda da GEAD a Tecnoedil, b) l'atto convenzionale con il quale quest'ultima società e l'Amministrazione comunale hanno disciplinato i reciproci rapporti nonché - secondo quanto risulta dalla deliberazione Consiglio comunale n. 36 del 2004, cit. - c) la lettera di GE.AD. indirizzata alla Città di Bra, prot. 161/04 del 20 gennaio 2004 per la "richiesta dell'autorizzazione al trasferimento del Ramo d'Azienda della Gestione del Servizio Idrico Integrato alla TECNOEDIL SpA"; d) il compromesso di vendita tra TECNOEDIL e GE.AD. allegato alla lettera TECNOEDIL, prot. 134 del 7 aprile 2004.

B) Occorre esaminare partitamente la gestione del servizio acquedotto e la gestione dei servizi fognatura e depurazione, poiché tali gestioni sono state oggetto di due distinti atti di concessione (acquedotto: Convenzione 9/10/1980, rep. n. 13678 conseguente alla deliberazione Consiglio comunale 11/04/1980, n. 109; fognatura e depurazione: Convenzione 10/02/2000, rep. n. 17048 conseguente alla deliberazione Consiglio comunale 20/12/1999, n. 103).

C) La concessione per il servizio acquedotto è stata affidata alla società **S.P.I.G.A.** in data anteriore al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società **Mariani** (in virtù di fusione per incorporazione), poi alla società **GE.AD.** (in virtù di altra fusione per incorporazione), infine alla società **TECNOEDIL** (in virtù di cessione di ramo d'azienda), prosecuzione che in tutti i casi è stata autorizzata dall'Amministrazione comunale.

L'art. 10, comma 3, l. n. 36 del 1994, cit. stabilisce che "le società (...) concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge (3 febbraio 1994) ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione", con statuizione di favore che, seppur riferita letteralmente al gestore ("società concessionarie"), pare ricomprendere anche le vicende giuridiche che in corso di rapporto determinano il trasferimento della concessione a soggetti diversi i

quali previo consenso dell'Amministrazione divengono concessionari del servizio con mantenimento del termine originario di scadenza.

Ne consegue che la concessione per il servizio acquedotto continua sino alla scadenza contrattuale del 30 giugno 2020 ex art. 10, comma 3, l. n. 36 del 1994, cit., secondo l'istanza presentata dalla società **GE.AD**, con la precisazione che di tale prosecuzione giova oggi la società **TECNOEDIL**.

D) La concessione dei servizi fognatura e depurazione è stata affidata alla società **Mariani Energia Duemila** in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società **GE.AD**. (in virtù di fusione per incorporazione) e poi alla società **TECNOEDIL** (in virtù di cessione di ramo d'azienda), prosecuzione che in tutti i casi è stata autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Trattandosi di affidamento successivo al 3 febbraio 1994, occorre applicare alla fattispecie in esame l'art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede la verifica del requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

E) Fermo restando quanto esposto al punto D), per la compiuta definizione dell'istruttoria si dispone l'invio del presente atto alle società **GE.AD**. e **TECNOEDIL** affinché entro trenta giorni dal ricevimento depositino presso gli uffici di questa Autorità:

- l'atto convenzionale con il quale l'Amministrazione comunale di Bra e la società Mariani Energia Duemila s.p.a. hanno disciplinato i reciproci rapporti a seguito della deliberazione Consiglio comunale 29 novembre 1988, n. 604;
- la deliberazione Consiglio comunale 20 dicembre 1999, n. 103 di affidamento alla società Mariani Energia Duemila dei servizi fognatura e depurazione;
- il Contratto 25 marzo 2004, rep. n. 17884 stipulato fra l'Amministrazione comunale di Bra e la **GE.AD** s.p.a.;
- il contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato fra le società **GE.AD** e **TECNOEDIL**;
- l'atto convenzionale con il quale l'Amministrazione comunale di Bra e la società **TECNOEDIL** hanno disciplinato i reciproci rapporti a seguito della deliberazione Consiglio comunale 19 aprile 2004, n. 36;
- la lettera di **GE.AD**. indirizzata alla Città di Bra, prot. 161/04 del 20 gennaio 2004 per la "richiesta dell'autorizzazione al trasferimento del Ramo d'Azienda della Gestione del Servizio Idrico Integrato alla **TECNOEDIL** SpA";
- il compromesso di vendita tra **TECNOEDIL** e **GE.AD**. allegato alla lettera **TECNOEDIL**, prot. 134 del 7 aprile 2004.